

**Giunta Regionale
Direzione Generale Sanità**

Data:

Protocollo:

Ai Direttori Generali delle ASL lombarde

LORO SEDI

MB/LM

CIRCOLARE n° 3/SAN del 25 gennaio 2005

Oggetto: indicazioni operative per l'applicazione della normativa in materia di divieto di fumo.

Com'è noto, il 10 gennaio 2005 sono entrate in vigore le disposizioni in materia di divieto di fumo di cui all'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Tale normativa persegue il fine primario della "Tutela della salute dei non fumatori" e introduce un generalizzato divieto di fumo nei luoghi chiusi.

Il quadro normativo di riferimento è completato dalla Legge n. 584/1975 (soprattutto con riferimento all'importo delle sanzioni) e dall'Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004, per la definizione delle procedure di accertamento delle infrazioni.

La presente Circolare, predisposta dalla Direzione Generale Sanità, che segue la Circolare 2/SAN del 14 gennaio 2005 predisposta in accordo con la Direzione Generale Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile, ha lo scopo di fornire ulteriori indicazioni e chiarimenti alle Aziende Sanitarie Locali (ASL) per l'applicazione della normativa in materia di divieto di fumo.

Nel contempo, in attesa di una legge regionale sistematica, che in seguito alla modifica al Titolo V della Costituzione consenta alle Regioni, attraverso un proprio strumento legislativo, di intervenire in maniera complessiva ed organica e di apportare modifiche di carattere ampliativo alle vigenti norme in materia di fumo nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalla legge statale, si ritiene utile ripercorrere brevemente il quadro normativo ed amministrativo di riferimento (All. 1).

Indicazioni applicative ed operative alle Aziende Sanitarie Locali

Le aree per fumatori

Fermo restando che in forza del generalizzato divieto di fumo, la realizzazione di aree per fumatori non rappresenta un obbligo, ma una facoltà riservata ai titolari dei pubblici esercizi e ai datori di lavoro, qualora si ritenesse opportuno attrezzare locali riservati ai fumatori, questi dovranno essere adeguati ai requisiti tecnici dettati dal D.P.C.M. 23 dicembre 2003.

D.P.C.M. 23 dicembre 2003 – Allegato 1

REQUISITI TECNICI DEI LOCALI PER FUMATORI, DEI RELATIVI IMPIANTI DI VENTILAZIONE E DI RICAMBIO D'ARIA E DEI MODELLI DEI CARTELLI CONNESSI AL DIVIETO DI FUMO

1. *I locali riservati ai fumatori, di cui all'art. 51, comma 1, lettera b) della legge 16 gennaio 2003, n. 3, devono essere contrassegnati come tali e realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove e' vietato fumare. A tal fine i locali per fumatori devono rispettare i seguenti requisiti strutturali:*
 - a) *essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati;*
 - b) *essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente in posizione di chiusura;*
 - c) *essere forniti di adeguata segnaletica, conforme a quanto previsto dai successivi punti 9 e 10;*
 - d) *non rappresentare un locale obbligato di passaggio per i non fumatori.*
2. *I locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata, in modo da garantire una portata d'aria di ricambio supplementare esterna o immessa per trasferimento da altri ambienti limitrofi dove e' vietato fumare. L'aria di ricambio supplementare deve essere adeguatamente filtrata. La portata di aria supplementare minima da assicurare è pari a 30 litri/secondo per ogni persona che può essere ospitata nei locali, in conformità alla normativa vigente, sulla base di un indice di affollamento pari a 0,7 persone/mq.*
All' ingresso dei locali e' indicato il numero massimo di persone ammissibili, in base alla portata dell'impianto.
3. *I locali per fumatori devono essere mantenuti in depressione non inferiore a 5 Pa (Pascal) rispetto alle zone circostanti.*
4. *La superficie destinata ai locali riservati ai fumatori negli esercizi di ristorazione, ai sensi dell'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, deve comunque essere inferiore alla metà della superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.*
5. *L'aria proveniente dai locali per fumatori non è riciclabile, ma deve essere espulsa all'esterno attraverso idonei impianti e funzionali aperture, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di emissioni in atmosfera esterna, nonché dai regolamenti comunali d'igiene ed edilizia.*
6. *La progettazione, l'installazione, la manutenzione ed il collaudo dei sistemi di ventilazione devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di sicurezza e di risparmio energetico, come pure alle norme tecniche dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI). I soggetti abilitati sono tenuti a rilasciare idonea dichiarazione della messa in opera degli impianti secondo le regole dell'arte ed in conformità dei medesimi alla normativa vigente. Ai fini del necessario controllo, i certificati di installazione comprensivi dell' idoneità del sistema di espulsione, e i certificati annuali di verifica e di manutenzione degli impianti di ventilazione devono essere conservati a disposizione dell'autorità competente.*
7. *Nei locali in cui è vietato fumare sono collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto. Ai fini della omogeneità sul territorio nazionale, tecnicamente opportuna, tali cartelli devono recare la scritta «VIETATO FUMARE», integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni.*
8. *Nelle strutture con più locali, oltre al modello di cartello riportato al punto 7, da situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, sono adattabili cartelli con la sola scritta «VIETATO FUMARE».*
9. *I locali per fumatori sono contrassegnati da appositi cartelli, con l'indicazione luminosa contenente, per le ragioni di omogeneità di cui al punto 7, la scritta «AREA PER FUMATORI».*
10. *I cartelli sono comunque integrati da altri cartelli luminosi recanti, per le ragioni di omogeneità di cui al punto 7, la dizione: «VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE», che si accendono automaticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione supplementare, determinando la contestuale esclusione della scritta indicativa dell'area riservata.*
11. *Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche di cui ai punti precedenti non è idoneo all'applicazione della normativa di cui all'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.*

Il suddetto D.P.C.M. costituisce quindi lo strumento attuativo per chi, quale responsabile di un locale chiuso assoggettato al divieto di fumo, voglia riservarne una parte ai fumatori.

Secondo il D.P.C.M 23 dicembre 2003 non è quindi possibile destinare l'intera superficie di un locale pubblico ai fumatori in quanto al punto 1) dell'allegato 1 viene specificato che i locali riservati ai fumatori "devono essere contrassegnati come tali e risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove è vietato fumare".

Inoltre, l'art. 51, comma 3, della Legge 3/2003 stabilisce che negli esercizi di ristorazione devono essere destinati ai non fumatori uno o più locali di superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio e non contempla la possibilità di attrezzare locali nei quali sia prevista la presenza contemporanea di fumatori e di non fumatori. Non risultano, quindi, applicabili le esenzioni previste dagli artt. 3 e 4 della legge 584/1975, in quanto incompatibili con la Legge 3/2003, non essendo più da considerarsi attuabili, dato che la installazione di impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione non è più sufficiente ad esonerare l'intero locale dall'applicazione del divieto di fumo. Inoltre, alla luce di quanto detto, i locali che in passato, con la vecchia normativa, hanno ottenuto l'esenzione dal divieto di fumare, sulla base dei requisiti tecnici previsti dal D.M. 18 maggio 1976, non sono più in regola per cui la loro esenzione deve considerarsi revocata.

Inoltre non saranno più possibili deroghe al divieto di fumare decorso l'anno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del DPCM del 23 dicembre 2003, avvenuta il 29 dicembre 2003, termine già tra l'altro prorogato al 10 gennaio 2005.

Obblighi dei responsabili, Vigilanza e Accertamento/Contestazione delle sanzioni

Le procedure per una corretta applicazione della normativa sono di seguito riassunte:

Strutture	Cartelli	Vigilanza	Accertamento/Contestazione
Strutture amministrative e di servizio dei locali della pubblica amministrazione. Aziende e agenzie pubbliche Mezzi di trasporto pubblici e della pubblica amministrazione	I dirigenti predispongono ed appongono i cartelli di divieto (art. 51, comma 2, Legge n. 3/2003; p.2.2 accordo Stato-Regioni del 16/12/2004)	I dirigenti preposti individuano, con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni.	<p>SU RICHIESTA dei responsabili o di chiunque altro. Attuati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soggetti incaricati della vigilanza accertamento/contestazione - Personale delle ASL (Art. 4, comma 58 quinque, l.r. 6/2001); - Personale delle Polizie locali (Art. 13 l. n. 689/1981; art. 5 l. n. 65/1986, l.r. 4/2003) <p>D'INIZIATIVA. Attuati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria (Art. 13 l. n. 689/1981)
Strutture private amministrative e di servizio esercenti servizi della pubblica amministrazione in regime di concessione, convenzione, appalto e accreditamento	I dirigenti predispongono ed appongono i cartelli di divieto (art. 51, comma 2, Legge n. 3/2003, p.2.2 accordo Stato-Regioni del 16/12/2004)	I soggetti preposti a vigilare sul rispetto del divieto, ad accertare e contestare le infrazioni e irrogare la relativa sanzione sono individuati in coloro ai quali spetta per legge, regolamento o disposizioni d'autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali o in collaboratori da essi delegati all'uopo	<p>SU RICHIESTA dei responsabili o di chiunque altro. Attuati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Soggetti incaricati della vigilanza e accertamento/contestazione - Personale delle ASL (Art. 4, comma 58 quinque, l.r. 6/2001); - Personale delle Polizie locali locali (Art. 13 l. n. 689/1981; art. 5 l. n. 65/1986, l.r. 4/2003) <p>D'INIZIATIVA. Attuati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. (Art. 13 l. n. 689/1981)

<p>Strutture private.</p> <p>Luoghi di lavoro</p>	<p>I responsabili/conduttori delle strutture private, e i datori di lavoro come definiti dal D.Lgs. 626/94, curano la predisposizione e l'affissione dei cartelli di divieto (art. 51, comma 2, Legge 3/2003, p.2.1 accordo Stato-Regioni del 16/12/2004)</p>	<p>1) Nelle strutture private i soggetti cui spetta la vigilanza sul rispetto del divieto si identificano nei responsabili/conduttori delle strutture stesse o nei collaboratori da essi formalmente delegati, i quali richiamano i trasgressori all'osservanza del divieto e curano che le infrazioni siano immediatamente segnalate ai soggetti pubblici incaricati per l'accertamento e la contestazione.</p> <p>2) Nei luoghi di lavoro pubblici e privati i datori di lavoro, così come definiti dal D.Lgs. 626/94, devono inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - consultare preventivamente il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, il Medico Competente ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nei casi previsti dal D.Lgs. n. 626/1994 e in relazione al D.Lgs. n. 25/2002, in merito alle misure da adottare per l'applicazione della Legge n. 3/2003; - fornire un'adeguata informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo, sulle misure di prevenzione del fumo adottate nel luogo di lavoro, sulle procedure previste dalla normativa vigente per la violazione del divieto di fumare e sulle modalità efficaci per smettere di fumare, avvalendosi dei servizi competenti in materia. 	<p>SU RICHIESTA del responsabile/conduttore delle strutture private e del datore di lavoro o di un loro collaboratore all'uopo delegato o di chiunque altro. Attuati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personale delle ASL (Art. 4, comma 58 quinque, l.r. 6/2001); - Personale delle Polizie locali (Art. 13 l. n. 689/1981; art. 5 l. n. 65/1986, l.r. 4/2003) <p>D'INIZIATIVA: Attuati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. (Art. 13 l. n. 689/1981)
---	--	--	---

Esempi di Cartelli di divieto di fumo

Esempio di cartello di divieto di fumo in un ufficio pubblico

VIETATO FUMARE

Legge 16 gennaio 2003 n.3, art.51 "Tutela della salute dei non fumatori

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 27,5 ad un massimo di € 275. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

RESPONSABILE DELLA VIGILANZA SULL' OSSERVANZA DEL DIVIETO
SIG.

AUTORITA' COMPETENTI ALL'ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE:

RESPONSABILE DELLA VIGILANZA, AZIENDA SANITARIA LOCALE , POLIZIE LOCALI, UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

(In questo cartello si rende noto che il responsabile della vigilanza può accertare e contestare l'infrazione. Ciò non è possibile nelle strutture private.)

Esempio di cartello di divieto di fumo in un locale privato

VIETATO FUMARE

Legge 16 gennaio 2003 n.3, art.51 "Tutela della salute dei non fumatori"

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 27,5 ad un massimo di € 275. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

RESPONSABILE DELLA VIGILANZA SULL' OSSERVANZA DEL DIVIETO
SIG.

AUTORITA' COMPETENTI ALL'ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE:
AZIENDA SANITARIA LOCALE, POLIZIE LOCALI, UFFICIALI E AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Si precisa che le ASL competenti per territorio esercitano l'azione di verifica della corretta applicazione della legge n.3/2003 e del DPCM 23/12/2003 mediante gli operatori dei Dipartimenti di Prevenzione Medico e dei Distretti Socio Sanitari nell'ambito e durante lo svolgimento delle attività di vigilanza e ispezione.

La verifica dell'osservanza del disposto normativo in merito al divieto di fumo risulterà, pertanto, elemento di azione presente a completamento degli interventi di vigilanza e ispezione nell'ambito delle competenze specifiche dei differenti servizi del Dipartimento di Prevenzione Medica.

Con riguardo alle specifiche fattispecie delle Strutture private amministrative e di servizio esercenti servizi della pubblica amministrazione in regime di concessione, convenzione e appalto, la Circolare Regionale 21/SAN del 17 aprile 2002 nella parte relativa agli "Obblighi dei responsabili, Vigilanza e Accertamento/Contestazione delle infrazioni" è superata dalla formulazione dei punti 2.4 e 2.5 dell'Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2004 così come ripresi e specificati nella Circolare 2/SAN del 14 gennaio 2005.

Pertanto, le attuali procedure devono considerarsi decadute e sostituite da quelle specificate nel dettaglio nella presente Circolare Regionale.

Luoghi di lavoro

A integrazione di quanto già definito nella circolare 2/SAN/2005 del 14.1.2005, si forniscono ulteriori indicazioni relative al divieto di fumo negli ambienti di lavoro.

Si ricorda anzitutto che uno degli obiettivi di prevenzione dei tumori indicati nella nota regionale Prot. N. H1.2004.0050018 del 28/09/2004, applicativa della DGR n. VII/18344 del 23.7.2004 "Interventi operativi per la promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in Lombardia per il triennio 2004 – 2006", riguarda l'eliminazione dell'esposizione al fumo passivo negli ambienti di lavoro.

OBIETTIVI	AZIONI- RISULTATI	TEMPI
Eliminare esposizione a fumo passivo in ambiente di lavoro	Comunicazione alle imprese; verifica risultati su campione significativo	entro 1° anno entro 2° anno

Non si tratta quindi unicamente di definire criteri di applicazione della normativa, ma di definire una strategia a medio termine, strumenti di comunicazione e di verifica, indicatori di risultato. Ovviamente la campagna finalizzata ad eliminare l'esposizione a fumo passivo dovrà essere affiancata da una altrettanto forte campagna contro il fumo attivo.

Le previsioni della normativa

Il D.Lgs. 626/94, all'art. 4 prevede che il datore di lavoro valuti tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori (fumo passivo incluso) ed adotti le misure necessarie per il loro contenimento.

In applicazione dei Titoli VII e VII bis del D.Lgs 626/94 e s.m.i. , l'esposizione a cancerogeni e più in generale a sostanze pericolose deve essere impedita ognqualvolta possibile per mezzo degli strumenti tecnici e procedurali che il Datore di Lavoro ha a disposizione.

Per quanto previsto dal Titolo VII art. 61, il fumo di sigaretta e il fumo passivo rientrano nella definizione di agente cancerogeno. In applicazione degli art. 62 e 72-quinquies, primo comma di tale titolo, in concorrenza con il preceppo previsto dall'art. 51 della legge 16/01/2003, assunta la equivalenza tra "utenti" e "lavoratori" di cui alla Circolare 17/12/2004 del Ministero della Salute, vige il divieto di fumo in qualunque locale di lavoro chiuso, in cui siano presenti o possano accedere altri lavoratori.

Il Datore di Lavoro è responsabile per l'esposizione che il lavoratore subisce in occasione di lavoro; non è dunque vietato fumare all'aperto salvo non vi siano altri pericoli per i quali viga divieto assoluto.

La valutazione dei rischi dovrà individuare le modalità di applicazione del divieto e gli eventuali spazi fumatori, tenendo conto anche delle associazioni epidemiologicamente note tra fumo e altri fattori di rischio, tra cui il rischio infortunistico; dovrà individuare gli strumenti applicativi e le procedure aziendali, definendo i rispettivi ruoli di dirigenti e preposti, del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, con particolare riguardo all'applicazione e al rispetto delle procedure e all'attività formativa/informativa.

I provvedimenti

Con riguardo alle specifiche fattispecie di illecito nei luoghi di lavoro, dovrà essere valutata, alla luce del principio di specialità di cui all'art. 9 della L. n. 689/1981, l'applicazione delle sanzioni previste dalla L. 3/2003 ovvero di quelle previste dalla specifica normativa a tutela della salute dei lavoratori, anche in relazione alla figura del trasgressore (lavoratore, dirigente o preposto, datore di lavoro).

L'applicazione del principio di specialità porta alla conclusione che fatti trasgressivi in materia di divieto di fumo costituiscano, in via generale, delle violazioni in ambito amministrativo, di cui all' art. 51 della L. n. 3/2003, normativa specifica rispetto alle norme più generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Tale ambito amministrativo sarà ancor più pertinente in caso di accertamento di episodio sporadico di violazione constatato in stato di flagranza.

Tale valutazione dovrà comunque essere attentamente effettuata caso per caso; si prenderà in considerazione il carattere continuativo o occasionale della condotta omissiva, applicandosi nel

caso della ripetitività anche la sanzione penale per violazione della normativa a tutela del lavoratore.

Saranno inoltre certamente sanzionate penalmente anche le situazioni di violazioni del divieto in presenza di pericolo d'incendio (art.34, D.P.R. 547/55), agenti cancerogeni (art. 65, comma 2, D.Lgs. 626/94), biologici (art. 80, comma 2, D.Lgs. 626/94) e d'esposizione a polveri contenenti fibre di amianto (art. 28. D.Lgs. 277/91).

In questi casi l'inosservanza costituisce, nella maggioranza delle violazioni, reato contravvenzionale ed è sanzionata con la procedura prevista dal D.Lgs. 758/94.

Si precisa che l'attivazione della procedura ex D.Lgs. 758/94 non richiede l'accertamento diretto della violazione da parte dell'organo di vigilanza, ma potrà essere attivata anche sulla base di segnalazioni/esposti nei quali si circostanzia un mancato rispetto avvenuto nel passato.

Come sopra detto, in casi particolare, la sanzione penale potrà riguardare, inoltre, articoli del D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 493/96, DPR 547/55, applicabili nei casi di comportamenti inadempienti agli obblighi di tutela nei confronti del fumo passivo messi in atto dalle varie figure titolari di detti obblighi:

- al datore di lavoro che non segnali il divieto di fumare con l'apposita cartellonistica può essere contestata la violazione dell'art. 2 del D.Lgs. 493/96 – Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro;
- al datore di lavoro, dirigente o preposto che non richieda il rispetto del divieto di fumo può essere contestata la violazione dell'articolo 4, comma 5 lettera f) del D.Lgs. 626/94;
- nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici d'incendio, al datore di lavoro o dirigente che non segnali il divieto di fumare e vigila affinché questo divieto sia rispettato può essere contestata la violazione dell'articolo 34 del D.P.R. 547/55;
- al lavoratore che trasgredisce il divieto di fumo, può essere contestata la violazione dell'art. 5 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 626/94;
- al datore di lavoro, per mancata applicazione del Titolo VII del D.Lgs 626/94 (fumo passivo quale agente cancerogeno);
- al datore di lavoro, per mancata applicazione del Titolo VII (agenti cancerogeni) per particolari categorie di lavoratori (minori, donne in gravidanza);

Si possono individuare i seguenti contenuti di prescrizione o disposizione, da parte dell'organo di vigilanza al datore di lavoro:

- l'effettuazione di una valutazione della presenza di fumi derivanti dalla combustione di tabacco e la valutazione specifica dei rischi derivanti dal "fumo passivo";
- l'applicazione delle previsioni dei Titoli VII e VII bis agli eventuali lavoratori esposti professionalmente a fumo passivo;
- l'obbligo di non esposizione dei lavoratori al fumo da tabacco, mediante l'imposizione del "divieto di fumo" in azienda;
- l'obbligo di vigilare sull'effettivo rispetto del divieto, anche mediante la predisposizione di adeguate procedure interne;
- l'obbligo di fornire un'adeguata informazione a tutti i lavoratori su tale rischio.

Alcuni aspetti particolari

I lavoratori addetti alle zone fumatori dei locali pubblici, previste dalla L. 3/2003 sono da considerare esposti a cancerogeni e come tali sottoposti a obblighi e tutele del Titolo VII e del VII bis; indicazioni operative sull'argomento sono desumibili dalle sopracitate linee guida nazionali.

Si tratta di conseguenza di attività vietate a minori e lavoratrici in gravidanza.

Le eventuali sale di ristoro per fumatori nei luoghi di lavoro dovranno avere le stesse caratteristiche previste per le zone fumatori dei locali pubblici; anche in questo caso dovrà essere garantito con idonei provvedimenti organizzativi che non debbano accedere lavoratori nell'ambito delle loro mansioni (pulizie, manutenzione, ...) se non al di fuori degli orari di utilizzo.

Sanzioni

In caso di violazione della normativa sul divieto di fumare, ai sensi dell'art. 7 Legge n. 584/1975, dell'art. 52, comma 20, Legge n. 448/2001, dell'art. 51, comma 5, Legge n. 3/2003, dell'art. 1, comma 189, Legge 30/12/2004, n. 311, si applicano le sanzioni secondo l'Allegato 2: tabella riassuntiva degli articoli di norma di riferimento, degli illeciti e delle sanzioni comminabili.

Il procedimento amministrativo sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i., nonché della Legge Regionale 5 dicembre 1983, n. 90 e s.m.i.

Il Pagamento delle sanzioni amministrative può essere effettuato secondo lo schema di seguito riportato:

ORGANO ACCERTATORE E CONTESTATORE	DOVE È POSSIBILE PAGARE	NORMA DI RIFERIMENTO
Forze di Polizia dello Stato	<ul style="list-style-type: none">- <i>in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131 T, e indicando la causale del versamento (Violazione al divieto di fumo) ed il codice ufficio;</i>- <i>direttamente presso la tesoreria provinciale competente per territorio;</i>- <i>presso gli uffici postali tramite bollettino di cono corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (Violazione al divieto di fumo).</i>	Punto 10 Accordo Stato Regioni del 16.12.2004
ASL	<ul style="list-style-type: none">- <i>in banca sul c/c dell'ASL</i>- <i>presso gli sportelli cassa delle ASL</i>	Punto 11 Accordo Stato Regioni del 16.12.2004
Polizie locali	<ul style="list-style-type: none">- <i>presso gli Uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria dell'ASL competente per territorio.</i>	Circolare Regione Lombardia 2/SAN del 14.1.2005
Personale formalmente incaricato	<p style="text-align: center;">Occorre sempre indicare la causale del versamento: "Violazione al divieto di fumo".</p>	

In Allegato 3 è fornito modello di "Verbale di accertamento e di contestazione della violazione della normativa sul divieto di fumare"

In caso di mancato pagamento della sanzione, ***l'Autorità competente*** a ricevere il rapporto ex art.17 L. 689/81 (indipendentemente da quale sia l'organo accertatore) è:

ORGANO	SANZIONI PER LE QUALI È COMPETENTE	NORMA DI RIFERIMENTO
Prefetto	Sanzioni accertate nell'ambito di amministrazioni statali o di enti di rilevanza nazionale.	Punto 12 Accordo Stato-regioni del 16.12.2004
ASL	Per tutte le altre sanzioni .	Punto 14 Accordo Stato-regioni del 16.12.2004 e art. Art. 4, comma 58 <i>quinquies</i> , l.r. n.6/2001

I ***proventi*** delle sanzioni amministrative comminate dalle Polizie Locali e dalle ASL e introitiate da queste ultime, saranno utilizzati per campagne di informazione e di educazione alla salute finalizzate alla prevenzione primaria del tabagismo e delle patologie correlate al fumo di tabacco.

Il coordinamento delle differenti strutture coinvolte nei progetti cui dovranno essere destinati i fondi è in capo al Dipartimento di Prevenzione Medico

Monitoraggio e valutazione

La Regione, per il tramite dell'Unità Organizzativa Prevenzione della Direzione Generale Sanità, attua il monitoraggio degli interventi svolti ed acquisisce i dati in merito all'osservanza delle norme sul divieto di fumare e al numero delle infrazioni contestate, così come specificato nella Circolare 2/SAN del 14 gennaio 2005.

Da ultimo, si ritiene importante sottolineare il ruolo fondamentale delle ASL nel promuovere le attività informative e preventive finalizzate alla tutela della salute pubblica con particolare riferimento alla patologie correlate al fumo di tabacco.

Confidando in un puntuale adempimento, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente dell'U.O Prevenzione
della Direzione Generale Sanità
Dr. Luigi Macchi

Il Direttore Generale Vicario
della Direzione Generale Sanità
Dr. Maurizio Amigoni

L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMARE CON RIFERIMENTO AGLI OBBLIGHI DI TUTELA DEI NON FUMATORI: UTENTI, PUBBLICO E LAVORATORI OCCUPATI IN LUOGHI DI LAVORO APERTI AL PUBBLICO.

Nel corso degli anni sono state emanate diverse disposizioni legislative ed amministrative, anche regionali, a partire dal divieto, contenuto nell'art. 25 del **R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316** "Testo unico delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia", di vendita o somministrazione di tabacco a persona minore di anni 16.

La **legge 11 novembre 1975, n. 584**, titolata "Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico" ha posto un generico ed assoluto divieto di fumare in determinati locali pubblici o comunque aperti al pubblico ed agli utenti e su mezzi di trasporto pubblico.

Due pronunce di Giudici Amministrativi (**decisione del T.A.R. Lazio, Sezione I – bis, 17 marzo 1995, n. 462 e ordinanza n. 687 in data 14 maggio 1995 del Consiglio di Stato**) hanno interpretato le norme della L n. 584/1975 con riguardo ai locali soggetti al divieto di fumare.

Il Consiglio di Stato ha precisato che il divieto di fumare deve intendersi limitato agli ambienti chiusi di proprietà della pubblica amministrazione ed agli altri locali pubblici o aperti al pubblico nei quali i cittadini debbano recarsi in funzione dell'utenza dei servizi resi dall'amministrazione, rimanendo esclusi i locali di proprietà pubblica non aperti al pubblico e quelli di proprietà privata nei quali non vengono erogati servizi dall'amministrazione.

A seguito di dette pronunce è stata emanata la **Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995** indirizzata a tutte le amministrazioni pubbliche, comprese le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, nonché ai privati esercenti pubblici servizi a titolo di concessione o appalto o convenzione o accreditamento.

La direttiva prevede:

- l'esercizio da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici destinatari dei loro poteri amministrativi, regolamentari e disciplinari nell'ambito dei propri uffici e delle proprie strutture, nonché dei loro poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sulle aziende ed istituzioni da esse dipendenti e sulle aziende private esercenti servizi pubblici, anche sanitari, in regime di concessione o appalto, ovvero di convenzione o accreditamento, affinché sia data piena applicazione al divieto di fumo in luoghi determinati;
- l'obbligo di individuazione dei locali soggetti al divieto di fumo, fornendo i criteri interpretativi per l'individuazione degli stessi e precisando, comunque, che le amministrazioni e gli enti destinatari possono, in virtù della propria autonomia regolamentare e disciplinare, estendere il divieto a luoghi diversi da quelli previsti dalla legge n. 584/1975;
- l'obbligo di apposizione nei locali nei quali si applica il divieto di appositi cartelli recanti le indicazioni ivi previste;
- di porre in capo ai dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio l'individuazione per ciascuna di esse di uno o più funzionari incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferire all'autorità competente.

La **deliberazione della Giunta Regionale 24 aprile 1996 n. 6/12284** dà applicazione all'intesa Stato – Regioni in materia di divieto di fumo negli ambienti confinati delle pubbliche

amministrazioni non statali stipulata tra il Ministero della Sanità e la Conferenza dei presidenti delle regioni con specificazioni per le Aziende USSL, per le Aziende Ospedaliere e per gli altri enti di cui all'articolo 4 del d. lgs. N. 502/1992 soggetti alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995. Fornisce, tra l'altro, indicazioni per le Aziende Sanitarie.

Tra gli incombenti in capo a queste ultime, oltre a quelli diretti all'applicazione della direttiva nell'ambito delle proprie strutture (individuazione e nomina con decreto dei funzionari incaricati di procedere alla contestazione delle infrazioni, predisposizione ed apposizione dei cartelli recanti il divieto di fumo), vi sono anche:

- il controllo che la direttiva venga rispettata anche nei locali condotti da soggetti privati esercenti servizi pubblici sanitari e strumentali in regime di concessione (es. tesorerie) o di appalto, ovvero di convenzione (es.: medici di medicina generale, ...) o accreditamento per l'esercizio delle relative attività in tutte le strutture private;
- l'attività di informazione nei riguardi di tutte le amministrazioni ricordate nell'articolo 1 della direttiva stessa (scuole, università, comuni, ...) affinché sia data piena applicazione.

La **circolare del Ministero della Sanità del 28 marzo 2001, n. 4**, ha lo scopo di chiarire le disposizioni relative al divieto di fumo posto dalla legge n. 584/1975 e dalla direttiva 14/12/1995 1995 anche alla luce delle più recenti pronunce giurisprudenziali (sentenza T.A.R. Lazio, sezione III bis, del 20 marzo 1997) che hanno interpretato estensivamente alcune espressioni delle citate normative. Il contributo più significativo della circolare consiste in un ampliamento dell'elenco dei locali afferenti alle varie amministrazioni nei quali deve essere applicato il divieto di fumo, lasciando comunque facoltà alle amministrazioni destinatarie la possibilità di estendere il divieto ad altri locali in virtù della loro autonomia.

Contiene, inoltre, indicazioni con riguardo all'aspetto sanzionatorio conseguente all'accertamento della violazione del divieto di fumo. Trattandosi di illecito amministrativo punito con sanzione pecuniaria, il procedimento sanzionatorio segue le regole previste dalla L. n. 689/1981 e s.m.i. recante modifiche al sistema penale.

La **Legge Regionale 3 aprile 2001, n. 6** ha, tra l'altro, aggiunto l'articolo 58 *quinquies* alla Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59"), ai sensi del quale:

"Sono delegate alle ASL le funzioni amministrative in materia di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 quando la proibizione riguarda luoghi, locali o mezzi di trasporto di competenza regionale, regolamentate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale) e successive modifiche".

L'**articolo 52, comma 20, della Legge 28 novembre 2001, n. 448** (legge finanziaria 2002), sostituendo l'articolo 7 della L. n. 584/1975, ha elevato l'importo della sanzione pecuniaria per i trasgressori al divieto di fumare stabilendolo in una somma da 25 a 250 Euro, e ne ha previsto il raddoppio qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Ha inoltre previsto in capo a coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali indicati nelle lettere a) e b) dell'articolo 1, nonché ai conduttori dei locali di cui alla lettera b) dello stesso articolo, i quali non curino l'osservanza del divieto esponendo, in posizione visibile, cartelli riproducenti le indicazioni previste, la comminazione della sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da 200 a 2000 Euro.

L'ultimo intervento legislativo riguardante la materia è contenuto nell'**articolo 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3**, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", che è rubricato "Tutela della salute dei non fumatori" e pone, al comma 1, un generalizzato divieto di fumare nei locali chiusi.

Le eccezioni a tale divieto riguardano:

- i locali privati non aperti ad utenti o al pubblico;
- i locali riservati ai fumatori.

Nei luoghi di lavoro, qualora locali chiusi, vige il generale ed assoluto divieto di fumare di cui al comma 1 dell'articolo 51, fatta salva la scelta del datore di lavoro di creare aree riservate ai fumatori, con le caratteristiche di cui al comma 2 dell'articolo 51 e di cui al D.P.C.M. 23 dicembre 2003, successivamente emanata.

Il comma 9 dell'articolo 51 della legge prevede espressamente che rimangano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni quindi, principalmente, gli articoli 1 e 2 della L. n. 584/1975, così come sono stati interpretati dalle decisioni dei Giudici Amministrativi.

Il comma 10 specifica che rimangono in vigore le disposizioni di cui agli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584 "in quanto compatibili" con le disposizioni della legge da ultimo emanata, fermo restando che gli articoli della legge non citati rimangono, in ogni caso, in vigore, ancorché gli stessi debbano essere armonizzati con le successive disposizioni.

In attuazione del comma 2 della L. n. 3/2003, è stato emanato il **D.P.C.M. 23 dicembre 2003** recante le caratteristiche tecniche dei locali riservati ai fumatori e dei relativi impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria, oltre che dei modelli dei cartelli connessi al divieto di fumare.

I locali non rispondenti, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche di cui al D.P.C.M. non sono idonei all'applicazione della normativa di cui all'articolo 51 della L. n. 3/2003.

Laddove non fosse possibile separare fisicamente le strutture nelle quali è consentito fumare dalle altre, il divieto è assoluto.

Pertanto, i gestori dei locali chiusi aperti al pubblico entro il 10 gennaio 2005, stante la proroga per l'applicazione del divieto di fumo nei locali pubblici concessa dall'art. 19 del D.L. n. 266 del 9 novembre 2004 dovranno, alternativamente:

- estendere il divieto di fumare all'intero esercizio e predisporre la cartellonistica con le diciture "VIETATO FUMARE", individuando altresì le persone incaricate di garantire il rispetto del divieto di fumare;
- riservare una parte degli ambienti ai fumatori, predisponendo, alla luce del D.P.C.M. 23 dicembre 2003, le necessarie opere edilizie ed impiantistiche per la realizzazione dei locali e la specifica cartellonistica; inoltre, per i restanti ambienti destinati ai non fumatori, predisporre la specifica cartellonistica ed individuare le persone che garantiscano il rispetto del divieto di fumare.

In attuazione del comma 7 dell'art. 51 della L. n. 3/2003, è stato sancito in data **16 dicembre 2004** l'**Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano** che individua le procedure per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni, nonché l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.

La Circolare del Ministero della Sanità del 17 dicembre 2004, pubblicata sulla *GU n. 300 del 23-12-2004*, "Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in

vigore dell'articolo 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori", ha lo scopo di chiarire le disposizioni relative al divieto di fumo posto dall'articolo 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3.

I contributi più significativi della circolare consistono:

- nell'ampliamento dell'elenco dei locali nei quali deve essere applicato il divieto di fumo afferenti alla generalità dei "locali chiusi" privati aperti a utenti o al pubblico quali: bar, ristoranti, circoli privati e tutti i locali di intrattenimento, come le discoteche, e quelli ad essi assimilati, come le palestre, le sale corse, le sale gioco, le sale video-games, le sale Bingo, i cinema multisala, i teatri, fatta salva solo la facoltà di attrezzare a norma aree riservate ai fumatori. Resta fermo che, considerata la libera accessibilità a tutti i locali di fumatori e non, la possibilità di fumare non può essere consentita se non in spazi di dimensioni inferiori opportunamente attrezzati all'interno dei locali stessi;
- nell'ampliamento dell'estensione del divieto di fumare, che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale, con la sola limitata esclusione delle eccezioni espressamente previste. Pertanto il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o a utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto "utenti" dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. E' infatti interesse del datore di lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rivalse da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo.

Il decreto-legge 266/04, art. 19 ha prorogato l'entrata in vigore della l. n.3/03 al 10 gennaio 2005 anziché il 29 dicembre 2004.

La legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 189, sostituendo l'articolo 52, comma 20, della Legge 28 novembre 2001, n. 448, ha elevato l'importo della sanzione pecuniaria per i trasgressori al divieto di fumare del 10%, portandolo ad una somma che va da 27,50 a 275,00 Euro, raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Ha inoltre previsto in capo a coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare la corretta applicazione e l'osservanza del divieto di fumare, la comminazione di una sanzione pecuniaria che va da 220,00 a 2200,00 Euro.

L'EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI DIVIETO DI FUMARE CON RIFERIMENTO AGLI OBBLIGHI DI TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO CHIUSI

Codice Civile

L'articolo 2087 (Tutela delle condizioni di lavoro) introduce il principio del debito di garanzia di condizioni di lavoro salubri e sicure da parte del datore di lavoro a favore del lavoratore subordinato (il lavoratore ha diritto alla "massima sicurezza tecnologicamente possibile"). Tale disposizione generale sopperisce nelle circostanze di difetto di normativa specifica; in carenza di precetti, a fronte di situazioni di potenziale rischio, la previsione dell'art. 2087 svolge una funzione suppletiva di carattere impositivo per il datore di lavoro, che dovrà perciò mettere in atto le misure adeguate al contenimento del rischio evidenziato.

L'articolo 2043 (Risarcimento per fatto illecito) è fondante della richiesta di risarcimento per danni causati nei luoghi di lavoro a seguito d'esposizione a fumo passivo.

Statuto dei lavoratori

L'articolo 9 sancisce il diritto dei lavoratori di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 "Norme generali per l'igiene del lavoro"

L'articolo 9 (Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi) stabilisce le norme specifiche per l'aerazione dei luoghi di lavoro e l'obbligatorietà che i lavoratori "dispongano di aria salubre in quantità sufficiente, anche ottenuta con impianti di aerazione".

1. Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di areazione.
2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.
3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.
4. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata deve essere eliminato rapidamente.

D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626

All'articolo 3 sono ordinate le misure generali di tutela e tra loro, alla lett. b): "Eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base progresso della tecnica e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo".

All'articolo 4, commi 1 e 2, si dispone che il datore di lavoro, "in relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva", deve valutare, anche "nella sistemazione dei luoghi di lavoro", tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, "adottare le misure necessarie", e "aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza". Il fumo passivo è pertanto un rischio da includere obbligatoriamente nel procedimento di valutazione.

A conclusione del processo di valutazione dei rischi, il datore di lavoro predisponde il documento di valutazione dei rischi, nel quale sono indicati il programma delle misure per adeguare i luoghi di lavoro ed il cronogramma per la loro realizzazione.

La mancata o carente individuazione dei rischi, o la mancata individuazione delle misure di contenimento, comporta sanzioni in ambito penale.

Accettata la posizione, com'è ormai per tutti evidente, che il fumo, attivo e passivo, è un agente cancerogeno, diventa inoltre obbligatorio considerare, per questo rischio, l'applicazione del **Titolo VII del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 "Protezione da agenti cancerogeni mutageni"** e del **titolo VII bis del medesimo decreto, introdotto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 25 del 2 febbraio 2002**. Conseguono obblighi specifici, di valutazione dei rischi e d'individuazione di misure di riduzione, per i datori di lavoro delle aziende dove e' possibile fumare e dove si evidenzia un rischio d'esposizione a fumo passivo.

Diventerebbero perciò possibili contenuti di prescrizione o disposizione, da parte dell'organo di vigilanza al datore di lavoro, i seguenti punti:

- l'effettuazione di una valutazione della presenza di fumi derivanti dalla combustione di tabacco, in quanto agente chimico pericoloso;
- la valutazione specifica dei rischi derivanti dal "fumo passivo";
- l'obbligo di non esposizione dei lavoratori al fumo da tabacco, anche mediante l'imposizione del "divieto di fumo" in azienda;
- l'obbligo di vigilare sull'effettivo rispetto del "divieto di fumo", anche mediante la predisposizione di adeguate procedure interne;
- l'obbligo di fornire un'adeguata informazione a tutti i lavoratori su tale rischio;
- l'obbligo di attivare sale per soli fumatori, qualora non intenda applicare il divieto generalizzato di fumare nell'azienda.

Sentenza Corte Costituzionale n. 399 del 20 dicembre 1996

Sulla base del complesso delle norme di legge a protezione della salute dei lavoratori (Costituzione, Codice Civile, D.P. R. 303/56, D.Lgs. 626/94), questa fondamentale sentenza ribadisce l'esistenza e chiarisce la portata degli obblighi di tutela a carico del datore di lavoro nei confronti della nocività del fumo passivo.

Ne discende l'ingiustizia del danno e la sua conseguente risarcibilità. Afferma pertanto il diritto dei lavoratori e dei loro rappresentanti di chiamare il datore di lavoro "dinanzi al giudice per l'accertamento di eventuali responsabilità nel predisporre gli adeguate strumenti di tutela".

Qualora venga incluso tra gli strumenti anche il divieto assoluto di fumare sul lavoro, tale regola aziendale dovrà essere rispettata dai lavoratori.

Normativa riferita a divieti specifici di fumare in presenza di particolari rischi lavorativi

All'articolo 64, Titolo VII del D.Lgs. 626/94, tra le misure tecniche, organizzative e procedurali, si prescrive il divieto di fumare in presenza di rischi da agenti cancerogeni. Similmente dispone l'articolo 65, comma 2, quale misura igienica.

Anche il **Titolo VIII del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 "Protezione da agenti biologici"**, all'articolo 80 "Misure igieniche" dispone il divieto di fumare.

Infine, il **D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, Capo III "Protezione da amianto"**, all'articolo 28 "Misure igieniche" vieta di fumare nelle attività lavorative con rischio d'esposizione ad amianto.

Divieto specifico di fumare in relazione al pericolo d'incendio

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547

Articolo 34 – Divieti – Mezzi di estinzione – Allontanamento dei lavoratori

Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici d'incendio:

- è vietato fumare;
- è vietato usare apparecchi a fiamma libera, omissis...;
- devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei; detti mezzi devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno ogni sei mesi da personale esperto;
- deve essere assicurato, in caso di necessità, l'agevole e rapido allontanamento dei lavoratori dai luoghi pericolosi.

ALLEGATO CIRCOLARE /SAN/2005 - PRONTUARIO NORMATIVA ANTIFUMO
(All. 2)

NORMA VIOLATA ARTT.	NORME SANZIONI ARTT.	FATTO ILLICITO	SANZIONI	SANZIONE ACCESSORIA	COMPETENZA
1 L. 584/1975 51 c. 1 L. 3/2003	7 c. 1 L. 584/1975 52 L. 448/2001 51 c. 5 L. 3/2003 1 L. 311/2004	Fumare nei locali/luoghi chiusi ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti* o al pubblico; b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.	da € 27,50 a € 275,00 in misura ridotta € 55,00		Introiti ASL _____ c.c.p. n. _____ c.c.b. n. _____ intestato a " _____" Autorità competente: ASL
1 L. 584/1975 51 c. 1 L. 3/2003	7 c. 1 L. 584/1975 52 L. 448/2001 51 c. 5 L. 3/2003 1 L. 311/2004	Fumare nei locali/luoghi chiusi in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni, ad eccezione di: a) quelli privati non aperti ad utenti* o al pubblico; b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati;	da € 55,00 a € 550,00 in misura ridotta € 110,00		Introiti ASL _____ c.c.p. n. _____ c.c.b. n. _____ intestato a " _____" Autorità competente: ASL
1-2 L. 584/1975 51 c. 1-2-3 L. 3/2003	7 c. 2 L. 584/1975 52 L. 448/2001 51 c. 5 L. 3/2003 1 L. 311/2004	Omettere di provvedere, da parte di coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali indicati nelle normative di riferimento nonché da parte dei conduttori degli stessi, a: - posizionare idonea cartellonistica nei locali; - curare l'osservanza del divieto; - adeguare i locali adibiti a fumatori nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite dal DPCM 23.12.2003, o con superficie non risultante proporzionata tra fumatori e non fumatori, qualora si sia optato per la creazione di aree riservate ai fumatori;	da € 220,00 a € 2200,00 in misura ridotta € 440,00	a) Il Questore può adottare le misure di cui all'articolo 140 del regolamento per la esecuzione del T.U.L.P.S.	Introiti ASL _____ c.c.p. n. _____ c.c.b. n. _____ intestato a " _____" Autorità competente: ASL
1-2-5 L. 584/1975 51 C. 1-2-3 L. 3/2003	7 c. 2 L. 584/1975 52 L. 448/2001 51 c. 5 L. 3/2003 1 L. 311/2004	Omettere di provvedere, da parte di chi spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l'ordine all'interno dei locali indicati nelle normative di riferimento nonché i conduttori degli stessi che non hanno provveduto nei locali adibiti a fumatori a: - condurre in maniera idonea e mantenere in perfetta efficienza gli impianti di condizionamento; - mantenere gli impianti di condizionamento funzionanti;	da € 330,00 a € 3300,00 in misura ridotta € 660,00	a) Il Questore può adottare le misure di cui all'articolo 140 del regolamento per la esecuzione del T.U.L.P.S.	Introiti ASL _____ c.c.p. n. _____ c.c.b. n. _____ intestato a " _____" Autorità competente: ASL

* Circolare Ministero della Salute del 17 dicembre 2004, pubblicata sulla *GU n. 300 del 23-12-2004*, "Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori". "Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o a utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto "utenti" dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa".

LOGO

(All. 3)

Partita I.V.A. e Cod. Fiscale N°.....

Tel.
Telefax

STRUTTURA
VERBALE N°.....

VERBALE DI ACCERTAMENTO E DI CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMARE

Il giorno _____ del mese di _____ dell' anno _____ alle ore _____ presso _____

il sottoscritto _____, appartenente alla struttura riportata in intestazione, ha accertato che il/la Sig/Sig.ra _____, nato/a a _____ il _____, residente a _____ () in via _____ n._____, di nazionalità _____, identificato con documento _____ n._____, rilasciato da _____ in data _____ ha commesso la violazione di seguito specificata (contrassegnare con una X):

- Fumava in luogo chiuso soggetto al divieto di fumare, debitamente segnalato*** (Violazione Art. 1 Legge n. 584/1975, art. 51 c.1 Legge 3/2003). Detta violazione è sanzionata ai sensi di: art. 7 c.1 Legge 584/1975, art. 52 c. 20 Legge 448/2001, art. 51 c. 5 Legge 3/2003, art. 1 comma 189 Legge 311/2004
Entità della sanzione amministrativa: da €27,50 a €275,00; doppio del minimo €55,00
- Fumava in luogo chiuso soggetto al divieto di fumare, debitamente segnalato, in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di un lattante o di un bambino di età inferiore a 12 anni*** (Violazione Art. 1 Legge n. 584/1975, art. 51 c.1 Legge 3/2003). Detta violazione è sanzionata ai sensi di: art. 7 c.1 Legge 584/1975, art. 52 c. 20 Legge 448/2001, art. 51 c.5 Legge 3/2003, art. 1 comma 189 Legge 311/2004
Entità della sanzione amministrativa: da €55,00 a € 550,00; doppio del minimo € 110,00
- In qualità di soggetto incaricato di vigilare sulla corretta applicazione del divieto di fumare all'interno del Locale/Struttura _____, non ne curava l'osservanza:***
- ometteva di apporre i relativi cartelli di divieto con le indicazioni previste
- ometteva di richiamare il trasgressore
- ometteva di richiedere l'intervento dei pubblici ufficiali incaricati dell'accertamento e contestazione delle violazioni
(Violazione Artt. 1e 2 Legge n. 584/1975, art. 51 c.1,2 e 3 Legge 3/2003). Detta violazione è sanzionata ai sensi di: art. 7 c.1 Legge 584/1975, art. 52 c. 20 Legge 448/2001, art. 51 c.5 Legge 3/2003, art. 1 comma 189 Legge 311/2004
Entità della sanzione amministrativa: da €220,00 a €2.200,00; doppio del minimo € 440,00
- non ottemperava all'osservanza delle disposizioni circa:***
-il corretto funzionamento degli impianti di condizionamento o ventilazione
-i requisiti tecnici previsti dall'***allegato 1 del DPCM 23.12.2003 per il locale riservato ai fumatori***
(Violazione Artt. 1,2 e 5 Legge n. 584/1975, art. 51 c.1,2 e 3 Legge 3/2003). Detta violazione è sanzionata ai sensi di: art. 7 c.2 Legge 584/1975, art. 52 c. 20 Legge 448/2001, art. 51 c.5 Legge 3/2003, art. 1 comma 189 Legge 311/2004
Entità della sanzione amministrativa: da €330,00 a €3.300,00; doppio del minimo € 660,00

All'atto dell'accertamento della violazione, che è stata contestata immediatamente, il trasgressore sopra identificato spontaneamente ha dichiarato:

Per la violazione di cui trattasi è previsto, da parte del trasgressore, ai sensi dell'art. 16 della Legge 689/81, il **pagamento con effetto liberatorio e in misura ridotta, entro il termine di 60 giorni** dalla data della contestazione o notificazione del presente verbale, del **doppio del minimo della sanzione** prevista, oltre alle eventuali spese di procedimento.

Il pagamento della sanzione può essere effettuato con le seguenti modalità:

- presso gli sportelli della Banca _____ ABI _____ CAB _____ sul c/c n. _____ intestato a: A.S.L. _____
- presso gli sportelli della Cassa Centrale della A.S.L. _____ in Via _____ a _____;
- presso gli Uffici Postali sul c/c postale n. _____ intestato a: A.S.L. _____ – Servizio Tesoreria - Via _____, CAP _____, _____.

Deve sempre essere indicata la causale, riportando: il numero, la data e la struttura di appartenenza dell'accertatore che ha redatto il presente verbale oltre alla dicitura "Violazione alla normativa sul divieto di fumare".

E' facoltà del trasgressore sopra identificato inviare, entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione del presente verbale, scritti difensivi, documenti o richiesta di audizione personale a: ASL _____ - Organo Giudicante Sanzioni Depenalizzate - Via _____, CAP _____, _____.

Il trasgressore sopra identificato dovrà informare dell'avvenuto pagamento l'Ufficio Competente per i Procedimenti Sanzionatori della ASL _____, Via _____, CAP _____, _____ presentando o inviando copia della quietanza, al fine di consentire l'archiviazione del procedimento sanzionatorio a suo carico.

Qualora entro i termini previsti dalla legge non sia stato presentato ricorso e/o non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il presente verbale, con la prove delle eseguite contestazioni o notificazioni, verrà inviato all'Autorità Amministrativa competente, per le conseguenti successive determinazioni.

Il presente verbale viene stilato in tre copie, una delle quali viene rilasciata all'interessato.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL TRASGRESSIONE

IL VERBALIZZANTE

NOTIFICAZIONE A MEZZO POSTA

Si attesta che il presente verbale è stato spedito in data _____ mediante lettera raccomandata A.R. dell'Ufficio Postale di _____ e notificato alla data risultante dall'allegato avviso di ricevimento.

L'ADDETTO

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto agente / messo del Comune di _____ dichiara di aver notificato copia del presente atto a _____ consegnando copia a mani di _____ in via _____ n._____, in qualità di _____.

_____, lì _____

IL RICEVENTE

IL NOTIFICATORE